



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^ Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

pec : vibovalentia@pec.crcalabria.it

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 13 DICEMBRE 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'introduzione dell'art. 11 bis - Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara - e la modifica dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'errata corrige al C.U. n. 19/A della F.I.G.C. del 7 dicembre 2018, inerente l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza	
BAYTAR	SALAHEDDINE	05.12.2003	ASD POLISPORTIVA LAMEZIA	13.12.2018	19.11.2019

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Segreteria

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 8 Giornata - A			
ACCONIA SPARTANS	- NICOTERA	2 - 1	
FILADELFIA CUP	- SAN NICOLA DA CRISSA 2017	3 - 1	
NUOVA CALIMERA	- PISCOPIO	5 - 1	
POLISPORTIVA LAMEZIA	- REAL JONADI GIOVANI	2 - 2	
(1) REAL PIZZO	- NAPITIA	3 - 1	
SANT ONOFRIO CALCIO	- REAL MORTILLA	0 - 4	

(1) - disputata il 08/12/2018

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 5 Giornata - A			
ALLARESE	- PARAVATI	3 - 2	
FULGOR ZUNGRI	- SERRESE	4 - 0	
ORSIGLIADI CALCIO	- GEROCARNE	5 - 2	
SAN COSTANTINO CALABRO	- FILANDARI	1 - 1	

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 3 Giornata - A			
FUTSAL SELES	- LAUREANESE	6 - 7	
FUTSAL STEFANACONI	- FUTSAL NUOVA MONTEROSSO	10 - 1	
(1) SPORT CENTER OLIMPIA	- FUTSAL UNSIC SORIANO 2018	2 - 8	
(1) VOLLEY MELICUCCO	- WOLF SPORTING CLUB	7 - 7	

(1) - disputata il 08/12/2018

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 12.12.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/11/2018 SAN NICOLA DA CRISSA 2017 - REAL MORTILLA

Il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento al Comunicato Ufficiale n. 35 del 29 novembre 2018 per la gara in epigrafe, letta l'istanza pervenuta a questo ufficio in data 10 dicembre 2018 dalla società A.S. D. SAN NICOLA DA CRISSA 2017 con la quale chiede la revoca della ammenda di € 20,00 (ventieuro,00) inflitta alla società "per la mancata presenza delle forze dell'ordine alla gara", che nella nota del 10 dicembre 2018 la società richiedente allega la copia inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata "P.E.C." e accettata dalla locale stazione Carabinieri in data 18 novembre 2018, con la quale chiedeva la presenza delle forze dell'ordine per lo svolgimento dell'evento indicato con la data e l'ora; alla luce della su indicata documentazione, considerato che detta produzione, di data certa, non era in possesso di questo organo federale e che essa è da assimilarsi a circostanza sopravvenuta rispetto alla data di decisione assunta da questo Giudice e che, quindi, all'epoca non poteva essere conosciuta, e che in caso di sua conoscenza ciò avrebbe comportato sul punto una diversa pronuncia.

P.Q.M.

Revoca alla società A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA 2017, la sanzione della ammenda di € 20.00 (ventieuro,00) pubblicata sul Comunicato Ufficiale citato in epigrafe comminata per la mancata presenza alla partita delle forze dell'ordine alla gara.

GARE DEL 8/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2018

CERAVOLO GIORGIO (NAPITIA)

perché in qualità di assistente di parte veniva allontanato per proteste avverso decisioni arbitrali.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ANELLO EUGENIO (NAPITIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

EVALTO DOMENICO (REAL PIZZO)

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 20,00 NUOVA CALIMERA

per mancata presenza delle forze dell'ordine alla gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/12/2018

PO ANTONINO

(NICOTERA)

perché a fine gara entrava senza essere autorizzato nello spogliatoio arbitrale.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 15/ 1/2019

PLATEROTI CARMINE

(NICOTERA)

a fine gara profferiva nei confronti dell'arbitro frasi minacciose.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CUDA MARCO

(POLISPORTIVA LAMEZIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

SIMONETTI FRANCESCO

(PISCOPIO)

perché a fine gara nell'entrare nello spogliatoio pronunciava frasi minacciose e offensive nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

CAMPISI SANDRO

(NICOTERA)

a fine gara senza essere autorizzato entrava nello spogliatoio arbitrale.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA CON DIFFIDA

€ 50,00 FULGOR ZUNGRI

DIFFIDA del campo di gioco, perché al 22° del secondo tempo, propri sostenitori (circa 6/7) entravano abusivamente nel terreno di gioco dal cancello principale lasciato aperto nell'intento di aggredire i calciatori avversari, intento non riuscito per l'intervento delle forze dell'ordine e dei dirigenti della società locale, ciò causava una momentanea interruzione della gara.

€ 20,00 ALLARESE

Per mancata presenza delle forze dell'ordine alla gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2018

VANGELI ADRIANO (PARAVATI)

Perché al 39° del primo tempo, veniva allontanarlo dal terreno di gioco per reiterate proteste avverso decisioni arbitrali.

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2018

SCHINELLO MICUCCIO (SERRESE)

Perché costringeva l'arbitro ad allontanarlo dal terreno di gioco per reiterate proteste avverso sue decisioni

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E

PISANI GIUSEPPE (SERRESE)

Poiché espulso per doppia ammonizione, si scambiava frasi offensive con un calciatore avversario che poi aggrediva violentemente con diverse manate colpendolo al volto con una testata.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

CACCIATORE ANTONIO (FULGOR ZUNGRI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

FOGLIARO DOMENICO (PARAVATI)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro che si accingeva a far rientro negli spogliatoi a fine partita, detto comportamento, cessava per il fattivo comportamento di un componente della sua squadra che lo allontanava.

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Segreteria

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

Recupero Gara

Gara REAL VIBO – CAPO VATICANO del 10.12.2018

La gara a margine , non disputata per impraticabilità di campo, viene recuperata **Sabato 29 Dicembre 2018, ore 14:45.**

Modifiche al programma gare

Gara SORIANO 2010 – DASA' Del 09.12.2018

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, viene posticipata a **Lunedì 17 Dicembre 2018 ore 14:45.**

Gara FILANDARI – JUNIOR TROPEA Del 16.12.2018

La gara a margine, per concomitanza con altra gara, viene anticipata a **Venerdì 14 Dicembre 2018 ore 14:45.**

Risultati Gare

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - A			
REAL PIZZO	- REAL VIBO	5 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
(1) PISCOPIO	- ALLARESE	12 - 0	
(2) SANT ONOFRIO CALCIO	- REAL MILETO	-	D.G.S.T.
(1) - disputata il 08/12/2018			
(2) - disputata il 11/12/2018			

GIRONE B - 2 Giornata - A			
BOYS MARINATE	- FILANDARI	6 - 1	
(1) JUNIOR TROPEA	- FILADELFIA 93	4 - 3	
(2) REAL VIBO	- CAPOVATICANO	-	D.G.S.T.
REAL JONADI GIOVANI	- REAL PIZZO	1 - 2	
(1) - disputata il 07/12/2018			
(2) - disputata il 10/12/2018			

8. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 12.12.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

GARE DEL 10/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA NON DISPUTATE O SOSPESE

gara del 10/12/2018 REAL VIBO - CAPO VATICANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, a causa delle avversità atmosferiche, ne dispone la ripetizione della gara, demandando gli atti alla Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza

GARE DEL 11/12/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA NON DISPUTATE O SOSPESE

gara del 11/12/2018 SANT ONOFRIO CALCIO - REAL MILETO

IL G.S.T. letti gli atti ufficiali, dai quali risulta che la gara a margine non ha avuto luogo in quanto la società A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO presentava allegati alla distinta di gara solo ed esclusivamente fotocopie dei documenti di identità dei calciatori stessi, alcune delle quali, oltretutto, illeggibili, non permettendo pertanto la regolare identificazione degli stessi atleti; Visti gli artt.71 N.O.I.F.

P.Q.M.

DELIBERA

- 1) Infliggere alla società A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) Comminare alla società A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO l'ammenda di € 20,00 (venti/00).

ATTIVITA' DI BASE

Segreteria

TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5

Modifiche al programma gare

Gara FULGOR ZUNGRI - PARAVATI Del 17.12.2018

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, viene anticipata a **Domenica 16 Dicembre 2018 ore 10:00**

TORNEO PULCINI AUTUNNALI

Modifiche al programma gare

Gara CAPO VATICANO -PARAVATI Del 17.12.2018

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, viene anticipata a **Domenica 16 Dicembre 2018 ore 10:00**

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 28/12/2018

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Vincenzo Insardà

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA **IL 13 DICEMBRE 2018**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara -e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Codice di Giustizia Sportiva

Art. 11 bis

Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA. 3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione. 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.	3. INVARIATO 3.bis INVARIATO 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
---	--

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1. 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile. 7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali. 8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. 9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:	b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 5. INVARIATO 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. 7. INVARIATO 8. INVARIATO 9. INVARIATO
--	--

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato. 10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave. 11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa	10. INVARIATO 11.1. INVARIATO
--	---

Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. 11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva. 11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. 11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8. 12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6. 13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo,	11.2. INVARIATO 11.3. INVARIATO 11.4. INVARIATO 12. INVARIATO 13. INVARIATO
---	--

nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.	
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

ERRATA CORRIGE

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.



Roma, 6 Dicembre 2018

Prot. LND n. 5319

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°24

OGGETTO: REGOLAMENTO ANTI-DOPING 2019

Si informa che con Circolare n. 1655, la F.I.F.A. ha pubblicato il Regolamento Anti-Doping 2019, che entrerà in vigore il 14 gennaio 2019.

Il suddetto Regolamento puo' essere scaricato dal seguente link:

<https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=ujtnvke2uqscz2pgs4ct>

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia